



# *Tribunale di* POTENZA

Via Nazario Sauro, 75 85100 POTENZA

---

Prot.: 168010

All: 2

Oggetto: Designazione membro del costituendo comitato per l'istituzione dell'Albo Delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. e modalità di iscrizione all'albo

Spett.le **ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI POTENZA**

Via Nazario Sauro  
85100 POTENZA  
[ord.potenza@legalmail.cert.it](mailto:ord.potenza@legalmail.cert.it)

Spett.le **ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI COTABILI**

Via Vico Brancati 6  
85100 Potenza  
[ordine.potenza@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.potenza@pec.commercialisti.it)

Spett.le **CONSIGLIO NOTARILE DEI  
DISTRETTI RIUNITI DI Potenza,  
Lagonegro, Melfi e Sala Consilina**

Piazza Alcide de Gasperi, 17  
85100 POTENZA  
[protocollocnd.potenza@pec.notariato.it](mailto:protocollocnd.potenza@pec.notariato.it)

Trasmetto copia del decreto n. 18 del 28/03/2023 con cui si chiede agli Enti in indirizzo di designare i membri del costituendo comitato per l'istituzione del nuovo Albo dei Delegati alle Vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. e indicazione delle modalità di iscrizione dei professionisti all'albo con relativa modulistica.

28 MAR. 2023



IL DIRIGENTE F.F.  
- Dott. Rosario Baglioni -



Repubblica Italiana

## TRIBUNALE ORDINARIO POTENZA

---

Decreto n. 18

### IL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. dall'art. 4, comma 11, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, ed efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023, le operazioni di vendita potranno essere delegate, ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di nuova formazione;

VISTO l'art. 179 *ter* 2 co. disp. att. C.p.c. il quale dispone che tale nuovo elenco sarà tenuto "dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un Giudice addetto alle Esecuzioni Immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco" il quale dovrà provvedere ogni tre anni alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

VISTO l'art. 179 *ter* 3 co. disp. att. c.p.c. il quale stabilisce che potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata e siano di condotta morale spechciata, iscritti ai rispettivi ordini professionali;

VISTO l'art. 179 *ter* co. 4 disp. att. c.p.c. il quale dispone che coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbano farne domanda al Presidente del Tribunale e la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

VISTO l'art. 179 *ter* co. 5 disp. att. c.p.c. il quale dispone che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco siano, anche alternativamente, i seguenti:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;



Repubblica Italiana

## TRIBUNALE ORDINARIO POTENZA

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

CONSIDERATO che i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni allegando i documenti indicati nell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. co. 6 e ricorrendo i requisiti indicati nell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. co. 7;

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere tempestivamente alla nomina del Comitato e a tal fine è necessario che gli Ordini di categoria procedano alla nomina di un professionista iscritto nell'albo professionale che dovrà comporre il costituendo comitato;

### DISPONE

trasmettersi il presente decreto all'Ordine degli Avvocati di Potenza, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza ed al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, affinché comunichino tempestivamente e comunque entro e non oltre il **07/04/2023** all'indirizzo pec: [prot.tribunale.giustizia@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.giustizia@giustiziacert.it), il nominativo del rispettivo rappresentante che dovrà comporre il costituendo comitato che dovrà formare il nuovo elenco dei delegati alle vendite di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Con separato provvedimento occorrerà nominare, ai fini della composizione del Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. un Giudice addetto alle Esecuzioni Immobiliari.

Si invitano i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione nell'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. a mezzo pec all'indirizzo [prot.tribunale.giustizia@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.giustizia@giustiziacert.it) entro il **30/04/2023**.

Si adotta l'allegata modulistica in base all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. così come novellato.

Si comunichi agli Ordini professionali del Circondario anche per la pubblicazione sui rispettivi siti internet e a darne pubblicità con i mezzi opportuni.

Vista l'indeterminatezza e/o indeterminabilità a priori dei professionisti destinatari della predetta procedura, si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Potenza del presente provvedimento e dei suoi allegati, con valore di notifica per tutti gli interessati.

Potenza, 28/03/2023

IL PRESIDENTE f.f.

- dott. Rosario Baglioni -

